



AS • ROMA

PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

In vigore dal 1° luglio 2021

## INDICE

1. Premessa .....	3
2. Ambito di applicazione e casi di esclusione ed esenzione .....	3
3. Definizioni .....	4
4. Elenco delle Parti Correlate .....	7
5. Comitato per le Operazioni con Parti Correlate .....	7
6. Procedura per le Operazioni con Parti Correlate .....	8
7. Procedura per Operazioni di Maggiore Rilevanza .....	8
8. Operazione di Minore Rilevanza .....	9
9. Operazioni escluse.....	10
10. Operazioni realizzate da società controllate di AS Roma .....	10
11. Delibere Quadro .....	10
12. Informativa .....	11
13. Il Collegio Sindacale.....	11
14. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari .....	11
15. Disposizioni finali .....	11
Allegato 1.....	13
Allegato 2.....	15

## 1. Premessa

La presente procedura (in prosieguo, la "**Procedura**") è adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2391-bis del codice civile e al "Regolamento operazioni con parti correlate", adottato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato, da ultimo, con delibera Consob n. 21624 del 10 dicembre 2020 (in prosieguo, il "**Regolamento**"), e tiene conto delle indicazioni e degli orientamenti interpretativi adottati in materia dalla Consob.

La Procedura è definita, inoltre, in coordinamento con quanto previsto dalle procedure amministrative e contabili, di cui all'art. 154-bis D. Lgs. 58/1998 (in prosieguo, "**TUF**").

La Procedura, approvata inizialmente dal Consiglio di Amministrazione dell'A.S. Roma in data 3 dicembre 2010, è stata successivamente rivista ed aggiornata, da ultimo, in data 25 giugno 2021, anche al fine di recepire le modifiche apportate al Regolamento dalla citata delibera della Consob n. 21624 del 10 dicembre 2020, in vigore dal 1° luglio 2021.

Le disposizioni che presuppongono una modificazione dello Statuto Sociale sono efficaci dal giorno in cui tale modificazione è resa pubblica attraverso l'iscrizione nel registro delle imprese.

## 2. Ambito di applicazione e casi di esclusione ed esenzione

**2.1** La Procedura, alla quale A.S. Roma S.p.A. (in prosieguo, "**AS Roma**" o la "**Società**") e, per quanto di competenza, le società da questa controllate devono attenersi, (i) determina i criteri e le modalità per l'identificazione e la mappatura delle Parti Correlate (come in seguito definite), definendo i criteri e la tempistica per l'aggiornamento della Banca Dati (come in seguito definita) e le strutture aziendali competenti alla sua manutenzione; (ii) detta i principi per l'individuazione delle Operazioni con Parti Correlate (come in seguito definite) in via preventiva alla loro conclusione; (iii) disciplina le procedure per l'effettuazione – da parte della Società, anche per il tramite di società controllate, fiduciari o interposta persona – delle Operazioni con Parti Correlate, individuando regole interne di comportamento idonee ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale di tali operazioni; (iv) stabilisce le modalità di adempimento dei relativi obblighi informativi.

**2.2** La Procedura non si applica:

- a) alle Operazioni di Importo Esiguo, come individuate ai sensi del successivo paragrafo 3.7;
- b) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e, ove istituito, del Comitato Esecutivo, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.

Le disposizioni della Procedura non si applicano neppure alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;

- c) alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:
  - (i) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del codice civile;
  - (ii) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
  - (iii) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del TUF.

**2.3** In aggiunta a quanto precede, e fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del Regolamento e dall'art. 12 della presente Procedura, le disposizioni di quest'ultima non si applicano neppure:

- a) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea, ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF, e alle relative operazioni esecutive;
- b) alle deliberazioni, diverse da quelle indicate nella lett. b) del precedente paragrafo 2.2., in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, nonché degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a condizione che:
  - (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'assemblea;

- (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato, costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti; e
  - (iii) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base dei criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
- c) alle Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, come di seguito definite, fermi gli obblighi informativi previsti dalla lettera c) dell'articolo 13, comma 3, del Regolamento;
- d) alle operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, e con società collegate, purché nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione, non vi siano interessi di altre Parti Correlate qualificati come significativi. Sussistono interessi significativi quando (i) la società controllata o collegata sia partecipata dal soggetto che controlla AS Roma, se il peso effettivo di tale partecipazione supera il peso effettivo della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto in AS Roma; in tal caso, qualora alla partecipazione nella parte correlata si affianchino altri interessi economici, tali interessi sono considerati unitamente a quelli derivanti dalla partecipazione calcolata secondo il suo peso effettivo, oppure (ii) le società parti dell'operazione condividano uno o più amministratori o Dirigenti con Responsabilità Strategiche e tali soggetti beneficino di piani d'incentivazione basati su strumenti finanziari (o, comunque, remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali è stata realizzata l'operazione; in tal caso, la valutazione di significatività è condotta alla luce del peso che assume la remunerazione dipendente dall'andamento della controllata, rispetto alla remunerazione complessiva del consigliere o del Dirigente con Responsabilità Strategiche.

**2.4** Fatta salva la disciplina della trasparenza per le Operazioni di Maggiore Rilevanza e ferma la riserva di competenza a deliberare su tali operazioni in capo al Consiglio di Amministrazione, sono altresì escluse dalla Procedura, ove espressamente consentito dallo statuto di AS Roma, le operazioni urgenti che non siano di competenza dell'assemblea e non debbano essere da questa autorizzate, a condizione che:

- (i) il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza tempestivamente e, comunque, prima del compimento dell'operazione, se l'operazione da compiere ricade nelle competenze di un consigliere delegato, o del comitato esecutivo;
- (ii) l'operazione, ferma la sua efficacia, sia successivamente oggetto di una delibera non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;
- (iii) l'organo che convoca l'assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. L'organo di controllo riferisce all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- (iv) la relazione e le valutazioni di cui al punto (iii) siano messe a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'assemblea, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 5, comma 1, del Regolamento;
- (v) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea, la società metta a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, Regolamento Emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

**2.5** Ove espressamente consentito dallo statuto di AS Roma, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, ferma restando la disciplina sulla trasparenza di cui all'art. 5 del Regolamento, le operazioni con Parti Correlate di competenza assembleare possono essere concluse in deroga a quanto previsto nei successivi punti 7.9, 7.10, 7.11 e 8.9, a condizione che l'assemblea chiamata a deliberare si applichino le disposizioni dell'art. 13 comma 6 lettera c) e d) del Regolamento. Se le valutazioni dell'organo di controllo, ai sensi dell'art. 13 comma 6, lettera c) sono negative, l'assemblea delibera con le modalità di cui al comma 3 dell'art. 11 del Regolamento; nel caso contrario, si applica l'art. 13 comma 6, lettera c) del Regolamento.

### **3. Definizioni**

**3.1** Ai fini della Procedura, i termini e le espressioni utilizzati con l'iniziale maiuscola hanno il significato di seguito indicato.

**3.2** Per "Amministratori Indipendenti" si intendono:

- gli amministratori della Società in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF e degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla Società;
- qualora la Società dichiarerà, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 2, del TUF, di aderire ad un codice di comportamento promosso dal gestore di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, che preveda requisiti di indipendenza almeno equivalenti a quelli dell'articolo 148, comma 3, del TUF, gli amministratori riconosciuti come tali dalla Società in applicazione del medesimo codice.

**3.3** Per “**Amministratori Non Correlati**” si intendono gli amministratori della Società diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle Parti Correlate della controparte.

**3.4** Per “**Amministratori Coinvolti nell'Operazione**” si intendono gli amministratori della Società che abbiano nell'operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società.

**3.5** Per “**Parti Correlate**” e “**Operazioni con Parti Correlate**” si intendono, rispettivamente, i soggetti e le operazioni definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 e di tempo in tempo vigenti. A tal fine, si riporta *sub* Allegato 1 alla presente Procedura l'estratto delle definizioni di parti correlate e operazioni con parti correlate contenute nelle IAS 24 vigente, come disponibile in appendice al Regolamento; tale estratto contiene anche un richiamo alle ulteriori definizioni alle stesse funzionali previste dai principi contabili internazionali.

**3.6** Per “**Soci Non Correlati**” si intendono i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società.

**3.7** Sono “**Operazioni di Importo Esiguo**” le operazioni con Parti Correlate che, singolarmente considerate, abbiano un valore economico non superiore a:

- (i) Euro 200.000, ove concluse con Parti Correlate che siano persone fisiche;
- (ii) Euro 500.000, ove concluse con altre Parti Correlate, diverse da quelle di cui al precedente punto (i).

**3.8** Sono “**Operazioni di Minore Rilevanza**” le operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

**3.9** Sono “**Operazioni di Maggiore Rilevanza**” le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

**a) Indice di rilevanza del controvalore:** è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Società ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è per:

- i) le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii) le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- iii) le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

**b) Indice di rilevanza dell'attivo:** è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla

percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

**c) Indice di rilevanza delle passività:** è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della Società o del ramo di azienda acquisiti.

Sono considerate Operazioni di Maggiore Rilevanza anche le operazioni con la società controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alle società, qualora almeno uno degli indici di rilevanza di cui sopra risulti superiore alla soglia del 2,5%.

AS Roma non ha individuato soglie di rilevanza inferiori a quelle sopra indicate; resta tuttavia ferma per il Consiglio di Amministrazione di AS Roma la possibilità di individuare, su proposta dell'Amministratore Delegato e con il parere favorevole del Comitato (come in seguito definito), di volta in volta operazioni cui applicare la disciplina prevista per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, anche se gli indici di rilevanza sono inferiori alle soglie sopra riportate, ovvero individuare soglie di rilevanza inferiori a quelle sopra indicate per operazioni che possano incidere sull'autonomia gestionale di AS Roma (ad esempio, cessione di attività immateriali quali marchi o brevetti).

In caso di cumulo di più operazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del Regolamento, la Società determina in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici di cui sopra, ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle predette soglie, i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro. Qualora un'operazione o più operazioni tra loro cumulate, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del Regolamento Consob, siano individuate come "Operazioni di Maggiore Rilevanza" secondo gli indici sopra previsti, e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, la Consob può indicare, su richiesta della Società, modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici. A tal fine, la Società comunica alla Consob le caratteristiche essenziali dell'operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.

**3.10** Sono "Operazioni Ordinarie" le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria. Ai fini dell'identificazione delle Operazioni Ordinarie, la Società tiene conto delle indicazioni e dei criteri interpretativi contenuti nella Comunicazione Consob n. DEM/100788683 del 24 settembre 2010 ovvero in altre successive Comunicazioni od orientamenti interpretativi adottati in materia dalla Consob.

In particolare, per attività operativa, si intende l'insieme (i) delle principali attività generatrici di ricavi e (ii) di tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come attività di "investimento" o "finanziarie".

Per attività finanziaria connessa all'attività operativa si intendono le operazioni qualificabili come finanziarie, nella misura in cui queste siano accessorie allo svolgimento dell'attività operativa.

Per valutare se un'operazione rientra nell'ordinario esercizio dell'attività operativa o dell'attività finanziaria ad essa connessa si prendono in considerazione diversi parametri, quali l'oggetto dell'operazione, la ricorrenza del tipo di operazione nell'ambito dell'attività della Società, la dimensione dell'operazione, i termini e le condizioni contrattuali, anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo, e la natura della controparte.

**3.11** Sono "Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard" le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità o rischio, ovvero

basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui vi sia un obbligo di legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

#### **4. Elenco delle Parti Correlate**

- 4.1** I soggetti identificati come Parti Correlate sono inseriti e ordinati, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE n. 2016/679, in un'apposita banca dati che la Società gestisce sulla base delle informazioni in suo possesso, nonché delle dichiarazioni ricevute dalle Parti Correlate di cui al successivo punto 4.3 (in seguito "**Banca Dati**").
- 4.2** La tenuta e l'aggiornamento della Banca Dati spettano al General Counsel di AS Roma.
- 4.3** La Banca Dati delle Parti Correlate è aggiornata ogniqualvolta sia necessario e in ogni caso con frequenza almeno semestrale.
- 4.4** Ai fini dell'aggiornamento della Banca Dati e della corretta tenuta della stessa i soggetti qualificabili come Parti Correlate dirette sono tenuti a fornire informazioni sulle proprie Parti Correlate compilando un'apposita dichiarazione secondo i modelli *sub* Allegato 2 alla presente Procedura e a informare tempestivamente AS Roma, nella persona del General Counsel, in merito ad ogni variazione o aggiornamento ai dati già comunicati.
- 4.5** Il General Counsel di AS Roma raccoglie le dichiarazioni rese dalle Parti Correlate dirette, entro il mese successivo alla chiusura di ogni semestre, e aggiorna conseguentemente la Banca Dati.
- 4.6** Il General Counsel di AS Roma trasmette l'elenco Parti Correlate risultante dalla Banca Dati ai seguenti soggetti:
- Chief Executive Officer;
  - Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili di AS Roma;
  - tutti i Dirigenti di AS Roma con responsabilità strategica, che siano in possesso dei poteri per compiere potenziali operazioni con Parti Correlate;
  - Investor Relator;
  - legale rappresentante/amministratore delegato o amministratore unico di ciascuna società controllata.

Il General Counsel di AS Roma trasmette inoltre l'elenco aggiornato delle Parti Correlate ai suddetti soggetti, ogniqualvolta intervengano modifiche nella composizione dell'elenco delle Parti Correlate, evidenziandone i cambiamenti. È a carico dei Dirigenti con responsabilità strategica e di tutti i soggetti sopra identificati l'onere di divulgare l'elenco delle Parti Correlate fra i propri collaboratori, qualora essi li ritengano nella condizione di compiere o conoscere il possibile compimento di Operazioni con Parti Correlate.

Possono inoltre chiedere l'accesso alla Banca Dati: gli Amministratori, i Sindaci, il Comitato (come definito al successivo art. 5.1), i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; i soggetti che ricoprono le cariche di Responsabile delle Funzioni Amministrative della Società e di Responsabile della Funzione Internal Audit della Società nonché ogni funzione, direzione od organo aziendale cui, in base alla ripartizione dei compiti e dei ruoli organizzativi interni, compete proporre e/o deliberare e/o eseguire potenziali Operazioni con Parti Correlate.

- 4.7** Il Comitato (come in seguito definito) vigila sul corretto aggiornamento della Banca Dati, anche mediante appositi interventi di audit periodici condotti con l'ausilio della funzione Internal Audit della Società.

#### **5. Comitato per le Operazioni con Parti Correlate**

- 5.1** Il Consiglio di Amministrazione della Società istituisce al suo interno un Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (in prosieguo, "**Comitato OPC**" o "**Comitato**"), composto da almeno tre Amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti. Il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare il Presidente del Comitato, scelto tra gli Amministratori Indipendenti, e a fissare le regole di funzionamento del Comitato. In caso di Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza, tutti i componenti del Comitato devono essere Amministratori Indipendenti; in difetto, trovano applicazione i presidi equivalenti di cui al successivo paragrafo 5.3, lett. (a).
- 5.2** Il Consiglio di Amministrazione può attribuire le funzioni del Comitato OPC a un comitato consiliare già esistente, purché sia rispettata la composizione indicata al precedente punto 5.1.
- 5.3** Nel caso in cui, con riferimento a una specifica Operazione con Parte Correlata, il Comitato non risulti composto (i) interamente da Amministratori Indipendenti e Non Correlati, in caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza



ovvero (ii) interamente da Amministratori Non Correlati, in caso di Operazioni di Minore Rilevanza, i compiti del Comitato OPC sono svolti:

- (a) per le Operazioni di Maggiore Rilevanza: (a1) dai/dal restanti/e Amministratori/e Indipendenti/e e Non Correlati/o presenti/e nel Comitato ovvero (a2), in mancanza, da uno o più Amministratori Indipendenti e Non Correlati eventualmente presenti nel Consiglio di Amministrazione, individuati con delibera di quest'ultimo ovvero (a3), in mancanza anche di questi ultimi, dal Collegio Sindacale o da un esperto indipendente;
- (b) per le Operazioni di Minore Rilevanza: (b1) dai restanti Amministratori Non Correlati, se in numero superiore a uno, a condizione che almeno uno di essi sia un Amministratore Indipendente (in tale caso, il parere del Comitato, per essere considerato favorevole, necessita del voto favorevole – anche – da parte di quest'ultimo) ovvero (b2) dall'unico Amministratore Non Correlato, a condizione che sia un Amministratore Indipendente, ovvero (b3), in mancanza, da uno o più Amministratori Indipendenti e Non Correlati eventualmente presenti nel Consiglio di Amministrazione, individuati con delibera di quest'ultimo ovvero (b4), in mancanza anche di questi ultimi, dal Collegio Sindacale o da un esperto indipendente.

**5.4** Al Comitato sono invitati a partecipare i componenti del Collegio Sindacale.

## **6. Procedura per le Operazioni con Parti Correlate**

**6.1.** Ogni funzione, direzione od organo aziendale cui, in base alla ripartizione dei compiti e dei ruoli organizzativi interni, compete proporre e/o deliberare e/o eseguire potenziali Operazioni con Parti Correlate deve, nell'ambito della propria operatività, consultare regolarmente la Banca Dati per identificare tali operazioni.

**6.2** Nel caso in cui venga riscontrato che la controparte dell'operazione sia qualificabile come Parte Correlata il soggetto di cui al punto 6.1 si astiene dal proseguire nell'operazione ed informa il General Counsel di AS Roma, fornendo a quest'ultimo i dati identificativi della controparte con la descrizione della natura della correlazione e le caratteristiche dell'operazione. Il General Counsel, coadiuvato dal Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili e sentito se del caso il Presidente del Comitato, provvede a classificare l'operazione in esame.

**6.3** Al termine del processo di classificazione, accertata la natura di Parte Correlata, il General Counsel, coadiuvato dal Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili, verifica se l'operazione sia esclusa dal campo di applicazione della Procedura, ai sensi dei precedenti punti 2.2, 2.3. e 2.4, ovvero sia esecutiva di una Delibera Quadro.

**6.4** Ove non sussistano i requisiti di cui al precedente punto 6.3, e quindi in caso di Operazione di Minore o di Maggiore Rilevanza, il General Counsel sottoporrà l'operazione in questione all'attenzione del Comitato. Verranno, quindi, applicate le procedure sotto riportate.

## **7. Procedura per Operazioni di Maggiore Rilevanza**

**7.1** Il Comitato deve essere coinvolto tempestivamente, e comunque non oltre i termini di sottoscrizione di eventuali accordi di confidenzialità, nella fase delle trattative e nella fase istruttoria delle Operazioni di Maggiore Rilevanza. Al Comitato deve essere garantito un flusso informativo completo e aggiornato da parte dei soggetti incaricati della conduzione delle trattative e della fase istruttoria. Il Comitato può delegare a uno o più dei suoi membri il compito di seguire le trattative e la fase istruttoria. In tal caso, il flusso informativo deve essere garantito nei confronti di questo soggetto. E' facoltà del Comitato, ovvero del componente all'uopo delegato dal Comitato, richiedere informazioni e formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative, o dell'istruttoria delle Operazioni di Maggiore Rilevanza.

In particolare, prima dell'avvio delle trattative relative ad Operazioni di Maggiore Rilevanza, il Comitato, o il/i componente/i da questi delegato, dovrà ricevere un *report* con indicazione dei principali elementi dell'operazione e, successivamente, essere aggiornato circa l'evoluzione delle trattative stesse.

**7.2** Il Comitato è informato dell'eventuale cessazione in via definitiva di ogni trattativa.

**7.3** Conclusa l'istruttoria, il Presidente del Comitato convoca una riunione del Comitato affinché lo stesso possa esprimere il proprio parere motivato sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione di Maggiore Rilevanza, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato.

**7.4** Il Comitato può farsi assistere, a spese della Società, da uno più esperti indipendenti a propria scelta, che dovranno attestare la propria indipendenza. Lo stesso Comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2 dell'Allegato 4 del Regolamento.

- 7.5** Salvo che per le materie riservate dalla legge o dallo statuto alla competenza dell'assemblea, le Operazioni di Maggiore Rilevanza sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione della Società e, in seno a quest'ultimo, gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione sono tenuti ad astenersi dalla votazione, fermo restando che potranno partecipare alla riunione e alla discussione consiliare.
- 7.6** Il parere del Comitato è trasmesso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale inserisce l'Operazione di Maggiore Rilevanza all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione di AS Roma, ai fini dell'assunzione della relativa delibera, o dell'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea.
- 7.7** Il Consiglio di Amministrazione riceve, con congruo anticipo, un'adeguata informativa in ordine all'Operazione di Maggiore Rilevanza in esame, nonché sulla natura della correlazione, sulle modalità esecutive della stessa, sulle condizioni anche economiche per la sua realizzazione, sul procedimento valutativo seguito e sugli eventuali rischi per la Società, oltre che il parere reso dal Comitato.
- 7.8** In caso di parere favorevole del Comitato e di approvazione dell'operazione da parte del Consiglio di Amministrazione, il General Counsel lo comunica ai soggetti coinvolti nelle trattative.
- 7.9** In caso di parere negativo del Comitato, il General Counsel lo comunicherà ai soggetti coinvolti affinché si astengano dall'intraprendere o proseguire le trattative. In tal caso, ove previsto dallo statuto di AS Roma, il Consiglio di Amministrazione può comunque approvare l'Operazione di Maggiore Rilevanza che sia di sua competenza, ma la stessa potrà essere compiuta solo con l'autorizzazione dell'assemblea di AS Roma, ai sensi dell'art. 2364 primo comma n. 5) c.c. La proposta dovrà essere approvata in assemblea con le maggioranze previste dalla legge a condizione che la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti non esprima voto contrario all'operazione.
- 7.10** In caso di parere contrario del Comitato su un'Operazione di Maggiore Rilevanza di competenza dell'assemblea, il Consiglio di Amministrazione può approvare la proposta da presentare in assemblea; in tal caso, la proposta deve essere approvata dall'assemblea con le maggioranze previste dalla legge a condizione che la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti non esprima il voto contrario all'operazione.
- 7.11** Nel caso in cui un'Operazione di Maggiore Rilevanza sia, ai sensi di legge o di statuto, di competenza dell'Assemblea, o debba essere da questa autorizzata, si applica il presente articolo per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea. In tal caso, il Comitato dovrà rilasciare il proprio parere motivato in sede di approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, della proposta di delibera da sottoporre all'assemblea. Alla proposta di delibera approvata dal Consiglio di Amministrazione sono allegati i pareri del Comitato e degli esperti indipendenti eventualmente nominati.
- 8. Operazione di Minore Rilevanza**
- 8.1** In relazione alle Operazioni di Minore Rilevanza, il Comitato è chiamato ad esprimere il proprio parere motivato e non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il parere è allegato al verbale di riunione del Comitato e viene comunicato dal Comitato al Consiglio di Amministrazione.
- Con congruo anticipo rispetto alla riunione, il General Counsel trasmette al Comitato la documentazione contenente informazioni adeguate e complete sull'Operazione di Minore Rilevanza. Quando le condizioni dell'Operazione di Minore Rilevanza sono definite Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard la documentazione trasmessa al Comitato deve contenere oggettivi elementi di riscontro.
- 8.2** Il Comitato può farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, che dovranno attestare la propria indipendenza. Lo stesso Comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2 dell'Allegato 4 del Regolamento.
- 8.3** La decisione e l'esecuzione di Operazioni di Minore Rilevanza spettano al Consiglio di Amministrazione o all'organo delegato competente, anche in forza delle deleghe gestionali già conferite, salvo che per le materie riservate dalla legge o dallo statuto alla competenza dell'assemblea. In tal caso, il parere e la documentazione contenente informazioni adeguate e complete sull'Operazione di Minore Rilevanza dovranno essere trasmessi con congruo anticipo all'organo competente a deliberare. Ove applicabile, il verbale di approvazione dell'Operazione di Minore Rilevanza dovrà recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento della stessa nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 8.4** In caso di parere favorevole del Comitato, il Consiglio di Amministrazione/l'organo delegato competente approva l'operazione e il General Counsel ne darà comunicazione ai soggetti coinvolti nell'Operazione.
- 8.5** In caso di parere negativo del Comitato, il General Counsel ne darà comunicazione ai soggetti coinvolti nell'Operazione affinché questi si astengano dall'intraprendere o proseguire le trattative.

- 8.6** Qualora il Consiglio di Amministrazione, nonostante il parere negativo del Comitato, deliberi di dare comunque esecuzione all'Operazione di Minore Rilevanza di sua competenza, la Società dovrà mettere a disposizione del pubblico, entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio presso la sede sociale e con le modalità di cui alla Parte III, Titolo II Capo I del Regolamento Emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo del Comitato, nonché delle ragioni per cui il Consiglio di Amministrazione non ha condiviso il parere del Comitato. Nel medesimo termine, il parere del Comitato è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet di AS Roma.
- 8.7** In ogni caso, qualora l'Operazione di Minore Rilevanza sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, in seno a quest'ultimo gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione sono tenuti ad astenersi dalla votazione, fermo restando che potranno partecipare alla riunione e alla discussione consiliare.
- 8.8** Trimestralmente, il General Counsel, coadiuvato dal Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili, trasmette un report al Consiglio di Amministrazione, al Comitato OPC e al Collegio Sindacale sull'esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza poste in essere dalla Società o da sue controllate, con evidenza delle Operazioni di Minore Rilevanza eventualmente approvate nonostante il parere negativo espresso dal Comitato e le relative motivazioni.
- 8.9** Nel caso in cui un'Operazione di Minore Rilevanza sia, ai sensi di legge o di statuto, di competenza dell'assemblea, si applica il presente articolo per la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea. In tal caso, il Comitato dovrà rilasciare il proprio parere motivato in sede di approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, della proposta di delibera da sottoporre all'assemblea. Alla proposta di delibera approvata dal Consiglio di Amministrazione sono allegati i pareri del Comitato e degli esperti indipendenti eventualmente nominati.

## **9. Operazioni escluse**

- 9.1** Qualora, all'esito delle valutazioni di cui al precedente punto 6, risulti che l'operazione in esame sia esclusa dal campo di applicazione della Procedura, ai sensi dei precedenti punti 2.2, 2.3. e 2.4, il Consiglio di Amministrazione/l'organo delegato competente nel rispetto delle deleghe conferitigli, provvede a dare esecuzione all'operazione, fermo restando gli obblighi di informativa applicabili.
- 9.2** Qualora l'operazione in esame venga considerata esente in quanto Operazione Ordinaria a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, i soggetti competenti ad assumere tale decisione tengono traccia delle ragioni a supporto della stessa sia con riferimento alla natura Ordinaria dell'Operazione – e dunque alla sua riconducibilità all'interno dell'ordinario esercizio dell'attività operativa o della connessa attività finanziaria – sia con riferimento alla sussistenza di Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard. Qualora si tratti di un'operazione che supererebbe le soglie di maggiore rilevanza, la decisione in ordine all'applicabilità della predetta esenzione deve essere preventivamente condivisa anche con il Comitato OPC, chiamato a verificare la corretta applicazione delle condizioni di esenzione.

## **10. Operazioni realizzate da società controllate di AS Roma**

La Procedura si applicherà anche qualora un'Operazione con Parti Correlate sia compiuta da una società controllata da AS Roma e il Consiglio di Amministrazione di AS Roma, ovvero l'Amministratore delegato di AS Roma (o altro soggetto a cui siano stati attribuiti i poteri per il compimento di specifiche operazioni) esamini o approvi preventivamente l'operazione da realizzare secondo la prassi ordinaria adottata dalla Società in materia di rapporti con le società controllate. A tal fine, la Procedura dovrà essere consegnata a tutte le società controllate da AS Roma e queste ultime dovranno fornire alla Società tutte le informazioni necessarie al fine di consentire l'identificazione delle Parti Correlate (anche ai fini della corretta tenuta della Banca Dati) e delle Operazioni con Parti Correlate e comunicare in modo tempestivo eventuali aggiornamenti.

## **11. Delibere Quadro**

Il Consiglio di Amministrazione della Società può adottare delibere-quadro relativamente ad operazioni tra loro omogenee da realizzarsi con determinate categorie di Parti Correlate. In tal caso si applicheranno, *mutatis mutandis*, le procedure indicate al precedente paragrafo 6, distinguendo a seconda che il probabile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera determini l'applicazione della disciplina relativa alle Operazioni di Maggiore Rilevanza o alle Operazioni di Minore Rilevanza. Tali previsioni non saranno applicabili alle singole operazioni concluse in attuazione della delibera-quadro adottata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente paragrafo 11.

Le delibere quadro non potranno avere efficacia superiore ad un anno, dovranno riferirsi a operazioni sufficientemente determinate, ed essere adottate per un ammontare annuo di spesa individuato dal Consiglio di Amministrazione all'atto di assunzione della relativa delibera e dovranno contenere una specifica motivazione

delle condizioni previste.

## **12. Informativa**

### **a. Informativa periodica al pubblico**

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5 comma 8 del Regolamento, la Società, ai sensi dell'art. 154 *ter* TUF, fornisce informazioni nella Relazione Intermedia sulla gestione e nella Relazione annuale sulla gestione (i) sulle operazioni di maggior rilevanza concluse nel periodo di riferimento e (ii) sulle altre eventuali operazioni con Parti Correlate concluse nello stesso periodo, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società; (iii) su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

### **b. Informativa al pubblico e alla Consob sulle Operazioni con Parti Correlate**

La Società fornisce informazioni al pubblico e alla Consob sulle Operazioni con Parti Correlate con le modalità e nei termini previsti e disciplinati specificamente dagli articoli 5, 6, 7, 12 comma 2 e 13 comma 3 lettera c) del Regolamento.

Le società controllate, per consentire ad AS Roma l'adempimento dei propri obblighi informativi, inviano tempestivamente tutte le informazioni richieste dagli articoli 5 e 6 del Regolamento.

### **c. Informativa periodica al Comitato OPC**

- (i) Il Comitato OPC riceve periodicamente – con cadenza almeno annuale – un’informativa completa, predisposta e trasmessa a cura del General Counsel, coadiuvato dal Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili, in merito all'applicazione dei casi di esenzione identificati nei precedenti paragrafi 2.2, 2.3, 2.4 della presente Procedura, con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza.
- (ii) In aggiunta a quanto precede, e fermo restando quanto previsto dal precedente paragrafo 9.2, entro il termine di cui all'articolo 5, comma 3, del Regolamento (*i.e.* entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte del Consiglio di Amministrazione), il Comitato riceve dal General Counsel, coadiuvato a tal fine dal Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili, le informazioni richieste dall'art. 13, comma 3, lett. c), punto i), del Regolamento, relative alla controparte, all'oggetto, al corrispettivo delle Operazioni di Maggiore Rilevanza qualificate come Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, nonché alle motivazioni per le quali è stata ritenuta operante tale causa di esenzione, fornendo oggettivi elementi di riscontro.
- (iii) Fermo restando quanto previsto dal precedente paragrafo 9.2 della presente Procedura, il Comitato verifica periodicamente, con cadenza annuale, la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle Operazioni di Maggiore Rilevanza qualificate come Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard e allo stesso comunicate ai sensi del precedente punto (ii).

## **13. Il Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della Procedura e sue successive modifiche ai principi del Regolamento Consob e sull'osservanza della Procedura stessa.

Il Collegio Sindacale, ai sensi degli articoli 2429, comma 2, codice civile, e 153 del Testo Unico della Finanza, riferisce all'assemblea della propria attività svolta ai sensi del precedente comma 1.

## **14. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari**

Il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili e Societari garantisce il necessario coordinamento della Procedura con le procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.

Tutte le Operazioni approvate ai sensi della Procedura sono tempestivamente comunicate dall'Amministratore Delegato al Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili e Societari, ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi di cui all'art. 154-bis del Testo Unico della Finanza.

Il Dirigente Preposto segnala tempestivamente al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche alla Procedura che lo stesso dovesse valutare necessarie a garantire nel tempo il coordinamento con le procedure amministrative e contabili di cui al precedente comma 1, anche conseguenti a modifiche dei principi contabili internazionali o della normativa nazionale.

## **15. Disposizioni finali**

Il Consiglio di Amministrazione della Società valuta periodicamente e, comunque, con cadenza almeno triennale e in occasione di eventuali modifiche rilevanti negli assetti proprietari della Società, se procedere a una revisione

della presente Procedura tenendo conto, tra l'altro, dell'efficacia dimostrata nella prassi applicativa. Le modifiche alla presente procedura sono approvate dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Comitato OPC.

Gli Allegati alla presente Procedura possono essere modificati dall'Amministratore Delegato, il quale ne dà informativa al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione utile.

## Allegato 1

### **Definizioni di parti correlate e di operazioni con parti correlate**

#### **secondo i principi contabili internazionali**

Ai fini dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del Regolamento e dell'art. 3.5 della Procedura valgono le definizioni contenute nei principi contabili internazionali tempo per tempo applicabili, di seguito richiamate per pronto riferimento:

#### **Parti correlate**

Una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

(a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:

- (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
- (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
- (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

(b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
- (ii) un'entità è una collegata o una *joint venture* dell'altra entità (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
- (iii) entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
- (iv) un'entità è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
- (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
- (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
- (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante) [IAS 24, paragrafo 9].

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12].

#### **Operazioni con parti correlate**

Un'operazione con una parte correlata è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo [IAS 24, paragrafo 9].

Tra tali operazioni rientrano:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche (¹).

\* \* \* \* \*

---

(¹) Tra tali operazioni rientrano:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

## **Definizioni funzionali a quelle di “Parti Correlate” e di “Operazioni con Parti Correlate”**

**secondo i principi contabili internazionali.**

I termini “**controllo**”, “**controllo congiunto**” e “**influenza notevole**” sono definiti nell’IFRS 10, nell’IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e joint venture) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS [IAS 24, paragrafo 9].

### **Dirigenti con responsabilità strategiche**

I Dirigenti con Responsabilità Strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa [IAS 24, paragrafo 9].

### **Stretti familiari**

Si considerano Stretti Familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

- (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- (c) le persone a carico di quella persona, del coniuge o del convivente [IAS 24, paragrafo 9].

## Allegato 2

### Mod. A - Dichiarazione di Correlazione per il soggetto controllante

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente in (indirizzo - n. civico) \_\_\_\_\_ (Località -  
CAP - Provincia) \_\_\_\_\_, [nella sua qualità di legale rappresentante di  
(denominazione) \_\_\_\_\_ n. iscrizione CCIAA \_\_\_\_\_ Codice Fiscale/P.IVA \_\_\_\_\_  
sede legale (sede legale - n. civico) \_\_\_\_\_ (Località - CAP - Provincia)  
\_\_\_\_\_ Stato \_\_\_\_\_, società controllante A.S. Roma S.p.A.] [ovvero in alternativa] [in qualità  
di soggetto controllante A.S. Roma S.p.A.]

- premesso che, ai sensi del Regolamento in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con la delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come da ultimo modificato con la delibera n. 21624 del 10 dicembre 2020 (il "**Regolamento**"), sono parti correlate di A.S. Roma S.p.A. i soggetti e le entità definiti come tali ai sensi dei principi contabili internazionali *pro tempore* vigenti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002;
- preso atto delle definizioni di "*dirigenti con responsabilità strategiche*", di "*controllo*", di "*controllo congiunto*", "*stretti familiari*" e di "*influenza notevole*" rilevanti ai fini del Regolamento e riprodotte nell'allegato 1 alla Procedura per le operazioni con parti correlate adottata da A.S. Roma S.p.A. e disponibile sul sito internet <https://www.asroma.com/it/club/corporate/documenti-societari>;

**dichiara:**

[Dichiarazione per soggetti diversi dalle persone fisiche]

di esercitare il controllo o il controllo congiunto sulle seguenti società:

Società / ente	C.F. / IVA	Sede	Natura del rapporto

che i suoi dirigenti con responsabilità strategiche (ivi inclusi gli amministratori e i sindaci effettivi) sono:

Nome e Cognome	Dati anagrafici	C.F.	Incarico ricoperto



che le seguenti società sono collegate o *joint venture* del proprio gruppo:

Società / ente	C.F. / IVA	Sede	Natura del rapporto

[Dichiarazione per le persone fisiche]

di esercitare il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole sulle seguenti società:

Società / ente	C.F. / IVA	Sede	Natura del rapporto

che nelle seguenti società ricopre il ruolo di dirigente con responsabilità strategiche (ivi incluso il ruolo di amministratore e sindaco effettivo):

Società / ente	C.F. / IVA	Sede	Natura del rapporto

che le seguenti società sono controllate da società in cui ricopre il ruolo di dirigente con responsabilità strategiche:

Società / ente	C.F. / IVA	Sede	Natura del rapporto

che ai fini del Regolamento devono considerarsi propri stretti familiari:

Nome e Cognome	Dati anagrafici	C.F.	Grado di parentela

che tali stretti familiari controllano, controllano congiuntamente o esercitano l'influenza notevole le sotto elencate società/enti:

Società / ente	C.F. / IVA	Sede	Natura del rapporto

che i propri stretti familiari ricoprono il ruolo di dirigente con responsabilità strategiche nelle seguenti società:

Società / ente	C.F. / IVA	Sede	Natura del rapporto

che le seguenti società sono controllate da società in cui tali stretti familiari ricoprono il ruolo di dirigente con responsabilità strategiche:

Società / ente	C.F. / IVA	Sede	Natura del rapporto

Si allega copia della dichiarazione di correlazione compilata dai dirigenti con responsabilità strategiche della società controllante A.S. Roma S.p.A. <sup>2</sup>

Il soggetto controllante si impegna a comunicare senza indugio a A.S. Roma S.p.A. ogni futura variazione/integrazione alle informazioni qui fornite.

Il Sottoscritto autorizza A.S. Roma S.p.A. [e il soggetto che controlla A.S. Roma S.p.A.]<sup>3</sup> al trattamento dei dati personali raccolti.

**Data**

**Firma**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\* \* \* \* \*

<sup>2</sup> Applicabile esclusivamente ai soggetti diversi dalle persone fisiche.

<sup>3</sup> Applicabile esclusivamente ai soggetti diversi dalle persone fisiche.

Mod. B - Dichiarazione di Correlazione per i dirigenti con responsabilità strategiche

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 residente in (indirizzo – n. civico) \_\_\_\_\_ (Località – CAP –  
 Provincia) \_\_\_\_\_, in qualità di dirigente con responsabilità strategiche [di A.S. Roma  
 S.p.A.] [ovvero in alternativa] [del soggetto che controlla A.S. Roma S.p.A.]

- premesso che, ai sensi del Regolamento in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con la delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come da ultimo modificato con la delibera n. 21624 del 10 dicembre 2020 (il "**Regolamento**"), sono parti correlate di A.S. Roma S.p.A. i soggetti e le entità definiti come tali ai sensi dei principi contabili internazionali *pro tempore* vigenti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002;
- preso atto delle definizioni di "*stretti familiari*", di "*controllo*" e di "*controllo congiunto*" rilevanti ai fini del Regolamento e riprodotte per intero nell'allegato 1 alla Procedura per le operazioni con parti correlate adottata da A.S. Roma S.p.A. e disponibile sul sito internet <https://www.asroma.com/it/club/corporate/documenti-societari>;

**dichiara:**

- di non esercitare su alcuna società o ente il controllo o il controllo congiunto;
- di non avere stretti familiari rilevanti ai sensi del Regolamento;
- di non avere stretti familiari rilevanti ai sensi del Regolamento che esercitino il controllo o il controllo congiunto su società o enti.

**OPPURE**

**dichiara:**

- di controllare o controllare congiuntamente le sotto elencate società/enti:

Società / ente	C.F. / IVA	Sede	Natura del rapporto

- che ai fini del Regolamento devono considerarsi propri stretti familiari:

Nome e Cognome	Dati anagrafici	C.F.	Grado di parentela

che tali stretti familiari controllano o controllano congiuntamente le sotto elencate società/enti:

Società / ente	C.F. / IVA	Sede	Natura del rapporto

Il sottoscritto si impegna a comunicare senza indugio a [A.S. Roma S.p.A. o, nel caso di dirigenti con responsabilità strategiche della controllante, al soggetto che controlla A.S. Roma S.p.A.] ogni futura variazione/integrazione alle informazioni qui fornite.

Il Sottoscritto autorizza A.S. Roma S.p.A. [e, nel caso di dirigenti con responsabilità strategiche della controllante, il soggetto che controlla A.S. Roma S.p.A.] al trattamento dei dati personali raccolti.

**Data**

**Firma**

---

---

\* \* \* \* \*